

Firenze, 25 gennaio 2012

Prot.03ia25012012

**A tutti i Rivenditori Giornali
Loro sedi**

Oggetto: Decreto Legge liberalizzazioni Art.39 Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica.

Si porta a conoscenza che il Decreto Legge n.1 /2012 riguardante le liberalizzazioni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012, pertanto la sua efficacia è immediata, anche se dovrà essere convertito dalle Camere in Legge entro sessanta giorni.


L'art.39 del Decreto Legge su menzionato e riportato sul nostro sito è specifico per il nostro settore; inserito nell'art. 5 (Modalità di vendita del Decreto Legislativo del 24 aprile 2001 n°170).

Per quanto sopra, tutta la nuova normativa inerente il nostro settore sarà soggetta con la massima urgenza ad un'attenta valutazione degli organi del nostro sindacato, Presidenza, Giunta e Consiglio Nazionale, nonché dai nostri legali, il Decreto in oggetto, potrà avere modifiche prima di essere convertito in Legge.

Sarà nostra premura aggiornarvi sulla situazione in atto e di eventuali modifiche future.

Con i migliori saluti

S.N.A.G. Toscana
(Andrea Innocenti)



Decreto-Legge n.1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e competitività.

Consiglio dei Ministri:20-01-2012

Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n°19 del 24-01-2012

Art. 39 (parte inerente la vendita della stampa quotidiana e periodica)

Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore

1. All'articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti:

e) gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;

f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;

g) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

f) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.